



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

Oggetto: FIG – PD 1S/18 – Giorgio Maria CALORI

II GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA, SUD-SICILIA

CONSIDERATA

- La segnalazione a carico del prof. Giorgio Maria Calori proveniente dalla sig.ra Mara Cogoni (Segretario Sportivo) relativa alla gara del 26/12/17 denominata "Coppa Santo Stefano" svoltasi presso il circolo del golf Is Molas;
- Il provvedimento di fissazione della data di decisione con il quale si è prevista l'applicazione della sanzione della squalifica temporanea di mesi 6 (sei).
- La memoria difensiva del tesserato che si è costituito nel presente procedimento per mezzo del ministero dell'avv. Giuseppe Alemani giusta delega in atti, con la quale si richiede l'assoluzione o in subordine l'applicazione di una pena minima.

RILEVATA

- La propria competenza a decidere;

FATTO

el rapporto informativo sopra citato e dagli allegati allo stesso emerge quanto appresso:

- Durante la gara del 26/12/17 nel campo da golf Is Molas vi è stato un acceso confronto verbale che ha visto come protagonisti i tesserati Calori e Moro;
- Più in particolare il prof. Calori a seguito di un approccio al green della buca 15 ancora occupato dalla minore Francesca Calori – figlia di Giorgio Maria Calori - da parte del giocatore Piero Moro che seguiva a circa 90 mt. di distanza nel *flight* dietro, ha apostrofato il tesserato Moro urlando l'epiteto "coglione" ripetuto diverse volte e con la frase "vieni qua che ti faccio vedere quanto sei coglione";
- Il tesserato Piero Moro a seguito degli insulti ricevuti si è recato nei pressi del tesserato Calori a sua volta insultandolo pesantemente ed ha tirato fuori un ferro dalla sacca minacciando il prof. Calori;

Via di Villa Emiliani, 24
00197 - Roma
cierip@ciericrocenzi.it
Tel. 06-8072279
Fax. 06-92942946

- Il giocatore Giancarlo Zucca è intervenuto per fermare il tesserato Moro ed in effetti il suo intervento ha scongiurato che l'alterco verbale sfociasse in scontro fisico tra i due tesserati sopra indicati.

MOTIVAZIONI

I fatti come sopra riportati emergono dalla lettura degli atti del procedimento e comunque nella sostanza non sono stati contestati dal prof. Calori. Pertanto l'illecito contestato in effetti sussiste per aver il tesserato posto in essere uno "*scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva*".

Il prof. Calori nella memoria difensiva ha dedotto che il comportamento contestato non sarebbe avvenuto durante lo svolgimento dell'attività sportiva come definita nell'art. 4 comma 1 4) del Regolamento di Giustizia. La difesa del tesserato non può essere condivisa.

Il gioco dei tesserati dilettanti rilevante ai fini disciplinari include tutti gli atti posti in essere dai giocatori durante la gara, nelle fasi pre gara e post gara comunque connessi e rilevanti al gioco della gara. L'art. 52 comma II dello Statuto della FIG espressamente prevede che è compito degli Organi di Giustizia di contrastare qualsiasi fenomeno di "*violenza sia fisica che verbale*". Non è in dubbio che la lite verbale per cui si procede sia avvenuta sul *green* della buca 15 mentre il *team* del prof. Calori si allontanava dallo stesso, ed il tesserato Moro che era nel *team* che seguiva ha approcciato arrecando disturbo al prof. Calori. Quindi l'illecito è stato commesso nello svolgimento di una gara.

La difesa del prof. Calori rileva poi che non vi sarebbe la giurisdizione degli Organi di Giustizia della Federazione in quanto la Commissione di Disciplina del circolo Is Molas ha applicato una sanzione nei confronti del prof. Calori. Quindi l'esercizio dell'azione di disciplina da parte degli organi di giurisdizione domestica escluderebbe la competenza degli Organi di Giustizia.

L'eccezione non è fondata. La giurisdizione degli Organi di Giustizia della Federazione ha una posizione di primazia nella distribuzione delle competenze tra la giurisdizione domestica e quella federale. La competenza degli Organi di Giustizia per decidere su tutti gli illeciti anche comportamentali avvenuti nel corso di una gara è chiaramente espressa dall'art. 55 dello Statuto della FIG e dall'art. 36 del Regolamento di Giustizia. La



giurisdizione domestica recede quando sussiste la competenza degli Organi di Giustizia della Federazione (art. 63 Statuto FIG).

Evidentemente lo scrivente non può prendere posizione sul procedimento seguito dalla Commissione di Disciplina del Golf Is Molas. Tuttavia gli esiti di quel procedimento e le eventuali sanzioni decise dagli organi di disciplina eso-federali sono irrilevanti per la definizione del presente giudizio e certamente non sono state prese in considerazione dallo scrivente per l'accertamento dei fatti compiuto in questo giudizio.

Pertanto l'illecito disciplinare contestato al prof. Calori sussiste.

La sanzione applicabile nel caso di specie è prevista dall'art. 17 comma 1 lettera g) del Regolamento. Si ritiene opportuno applicare al caso di specie la squalifica temporanea di mesi 6 (sei) in quanto l'illecito contestato è stato particolarmente grave per le modalità con le quali è avvenuto, è stato commesso in pubblico e soprattutto alla presenza di una minore che purtroppo ha assistito alla disdicevole scena. Per queste circostanze lo scrivente ha ritenuto congruo ed equo applicare la suddetta sanzione.

PQM

Accertata la responsabilità del prof. Giorgio Maria Calori per i fatti contestati come ricostruiti in motivazione lo scrivente applica la sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto per il tesserato di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG per il periodo suddetto.

Così deciso in Roma, 30/01/18

Si comunichi

Avv. Paolo Cieri

Giudice Sportivo Territoriale

